



## CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 e smi

Tra L'Istituto Comprensivo di Favria con sede legale in Favria, Piazza della Repubblica, 6 C.F. 85502080014 nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico dott.ssa Valeria MIOTTI, d'ora innanzi "Istituto"

E

Il Dott. Luigi MONTANARI, nato a Codice Fiscale  
residente in , P.Iva dichiara di accettare l'incarico  
di Medico Competente come risulta dai titoli professionali e dal curriculum vitae agli atti dell'Istituzione  
Scolastica, che sarà sempre indicato come Medico Competente, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art.  
38 D. Lgs. 81/2008, specialista in medicina del lavoro

### PREMESSO

Che l'Istituto, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente a seguito delle risultanze del processo di valutazione dei rischi che prevede la necessità di avvalersi di un Medico Competente è prevista dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008 e dalle altre leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

Che l'Istituto ha stipulato accordo di rete prot. 3670 del 1/8/2024 con le seguenti Istituzioni Scolastiche:

- ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSO
- ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN GIORGIO CANAVESE
- IIS "P. MARTINETTI" di CALUSO
- ISTITUTO COMPRENSIVO di FAVRIA

### SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Incarico

L'Istituto Scolastico affida al Medico Competente le funzioni indicate dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008 per la rete di scuole come sopra indicata.

Art. 3 – Obblighi del medico competente

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà: **Collaborare** con i datori di lavoro delle scuole in rete e con i servizi di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione;

**Programmare ed effettuare** la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 nelle scuole della rete;

**Informare** per iscritto i datori di lavoro e i lavoratori in merito ai giudizi di idoneità espressi;

**Istituire**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire,



sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 679/2016 UE, ed exart. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

**Consegnare**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di protezione dei dati personali ex Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 con salvaguardia del segreto professionale, e Regolamento UE 679/2016;

**Consegnare** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

**Inviare** all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali);

**Fornire** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

**Fornire** altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; **Informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

**Comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; **Visitare** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base allavalutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

**Partecipare** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

**Partecipare** alle riunioni periodiche annuali col R.S.P.P..

Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziandole differenze di genere.

Sarà, inoltre, sua cura:

- coordinarsi con le istituzioni scolastiche della rete per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze, tenuto conto anche delle indicazioni fornite da "Il primo soccorso nei luoghi di lavoro" – Linee Guida INAIL 2018;

#### Art. 4 Obblighi degli Istituti

Gli Istituti scolastici in rete dovranno fornire al Medico Competente:

- Le valutazioni d'obbligo (es. valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08);
- Tutte le informazioni riguardanti le sedi/immobili/gli impianti/macchinari e le attrezzature, l'assetto e i processi organizzativo – gestionali;
- Eventuali prescrizioni rilasciate dallo SPISAL della ASP di competenza;
- Periodicamente l'elenco aggiornato dei propri dipendenti;
- I nominativi degli addetti alle funzioni di sicurezza.

Dovrà inoltre:

- Inviare a visita medica ed accertamenti sanitari integrativi e/o diagnostici il proprio personale alle scadenze previste dal programma degli accertamenti sanitari periodici;



-Favorire lo svolgimento dei sopralluoghi presso l'ambiente di lavoro da parte del Medico Competente incaricato ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. A, D. lgs. 81/08.

#### Art. 5 – Sede e modalità di svolgimento

Il medico competente effettuerà le visite mediche presso la sede degli Istituti della rete nei giorni enelle ore che saranno concordati.

Per gli eventuali esami integrativi strumentali e/o diagnostici il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'interessato/Istituto.

#### Art. 6 – Compenso e modalità di pagamento

Per l'attività svolta dal medico competente comprensivo di relazione annuale, partecipazione alle riunioni periodiche e per tutte le altre prestazioni (protocollo sanitario, riunione art. 35, giudizi di idoneità, allegato 3B ecc.) sarà corrisposto il compenso annuo lordo di **€ 2.500,00** (duemilacinquecento/00) onnicomprensivo di ogni contributo e/o ritenuta a carico del committente e professionista, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica esente IVA, al termine della prestazione annuale e accertamento della regolarità contributiva.

Il compenso sarà liquidato al termine dell'espletamento dell'attività entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica previo accertamento della regolarità contributiva.

Per le visite mediche con controllo etilometrico sarà corrisposto un compenso di **€ 10,00** al netto della ritenuta d'acconto per ogni visita. Sarà cura di ogni singola scuola della rete provvedere in proprio per tali prestazioni. Per ogni visita che esula dalla normale sorveglianza sanitaria, quale rientro dalla malattia, mutua su richiesta del lavoratore sarà conteggiato un costo pari a **€ 20,00** a dipendente/netti e una trasferta di **€ 30,00**/netti della R.A. del 20%. Nel caso la visita venga effettuata presso lo studio del dottore, non verrà conteggiata la trasferta ma verrà addebitato solo il costo della visita. Anche per tali visite ogni Istituto scolastico in rete provvederà autonomamente.

#### Art. 7 – Tempi di effettuazione delle prestazioni.

Il Medico Competente dovrà assicurare le proprie prestazioni professionali secondo le esigenze e l'organizzazione degli Istituti Scolastici della rete; in particolare, gli accertamenti dovranno essere effettuati nei giorni feriali e in orario di servizio.

#### Art. 8 – Durata.

Il presente contratto d'opera che, comunque non è soggetto al rinnovo tacito, ha validità per il triennio scolastico 2024/25 – 2025/26 e 2026/27.

#### Art. 9 - Inadempienze contrattuali.

L'Istituto Scolastico potrà chiedere la risoluzione del contratto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla Legge, anche in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto e nella vigente normativa.

Resta inoltre inteso che nel caso in cui l'Istituto Scolastico, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Medico Competente saranno corrisposti i compensi per le prestazioni già eseguite sino alla data di comunicazione della revoca.

#### Art. 10 Tracciabilità



Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

**Art. 11 Trattamento dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, detto anche brevemente GDPR), i dati forniti dal Dott. Luigi Montanari saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.

**Art. 12 – Controversie.**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, è competente il Foro di Torino.

**Art. 13 – Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Medico Competente

Dott. Luigi MONTANARI

Il Dirigente Scolastico

dott.sa Valeria MIOTTI